

TESTO IN VIGORE DAL
INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del Regolamento
- Art. 3 – Definizione di fabbricato
- Art. 4 – Definizione di area fabbricabile
- Art. 5 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 6 – Terreni Agricoli – Esenzione dell'imposta

TITOLO II – Esenzioni- Agevolazioni -Riduzioni

- Art. 7 – Abitazione principale – definizione -
- Art. 8 – Pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 9 – Esenzione abitazione principale e sue pertinenze
- Art. 10 – I fabbricati assimilati all'abitazione principale – esenzione -
- Art. 11 – Esclusione dalla esenzione I.C.I.
- Art. 12 – Aliquota agevolata per interventi di risparmio energetico
- Art. 13 - Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali
- Art. 14 - Riduzioni di imposta

TITOLO III – Versamenti

- Art. 15 – Versamenti
- Art. 15 - Importi minimi per versamenti
- Art. 16 – Misura degli interessi
- Art. 17 – Rateizzazione I.C.I.
- Art. 18 – Rimborsi di modica entità
- Art. 19 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 20 - Compensazione

TITOLO IV – Controlli

- Art. 21 – Attività di controllo
- Art. 22 – Modalità di notificazione

TITOLO V – Accertamento con adesione

- Art. 23 – Accertamento con adesione

Art. 24 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
Art. 25 – Attivazione del procedimento di definizione
Art. 26 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
Art. 27 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 28 – Effetti dell'invito a comparire
Art. 29 – Atto di accertamento con adesione
Art. 30 – Perfezionamento della definizione
Art. 31 – Effetti della definizione
Art. 32 – Riduzione delle sanzioni
Art. 33 – Norme finali e transitorie

TITOLO VI – Definizione agevolata I.C.I. ex commi 336 e 337 dell'art.1 della L. 30/12/2004 n. 311

Art. 34 – Definizione agevolata
Art. 35 – Perfezionamento della definizione agevolata
Art. 36 – Adempimenti conseguenti

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 37 – Entrata in vigore

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 446/97.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta comunale sugli immobili, degli altri tributi locali e delle conseguenti attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 *Finalità del regolamento*

1. La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili, di seguito definita ICI, è esercitata dall'ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Definizione di fabbricati ed aree

Articolo 3

Definizione di Fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della relativa rendita.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, e come tale direttamente utilizzata, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Articolo 4

Definizione di area fabbricabile

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione.
Le aree fabbricabili si dividono in:
 - a) aree inedificate;
 - b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% rispetto all'indice di fabbricabilità dell'intera area;
 - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero, di ristrutturazione totale un fabbricato.
2. Il Servizio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma

successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

4. La giunta comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.

5. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

5. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Articolo 5

Definizione di terreno agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'Art.2135 del codice civile.

Titolo II

Esenzioni - Agevolazioni - Riduzioni

Art. 6

Terreni agricoli -

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Lagonegro sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs. 504/92.

2. Non sono interessati alla esenzione i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definita dalla lettera b) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, e come chiarito dal precedente art. 4 del presente regolamento, in quanto tali terreni indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati come aree fabbricabili.

3. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo, opera, per contro, per i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli, a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Art. 7

Abitazione principale - definizione -

Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare ove il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

Art. 8

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se costituite da distinte unità immobiliari accatastate separatamente dall'abitazione principale.

2. A tal fine il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, deve essere proprietario o titolare del diritto di godimento della pertinenza e questa deve essere durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Sul territorio comunale di Lagonegro per "pertinenza" si intende la soffitta (C/2) facente parte della stessa abitazione, il garage (C/6) o box (C/7), la cantina (C/2), purchè ubicati entro la distanza massima di 300 metri dall'abitazione principale.

4. In caso di due o più pertinenze, ai fini dell'agevolazione di che trattasi, vengono assimilate all'abitazione principale non più di due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione tranne che le due pertinenze siano costituite da soffitta e cantina.

Art. 9

Esenzione abitazione principale e sue pertinenze

1. Per effetto delle disposizioni recate dall'art. 1 del D.L. 28 Maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 Luglio 2008, a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita all'art. 7 del presente regolamento, è esente dall'ICI.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di possesso. L'esenzione deve pertanto riconoscersi nei limiti in cui l'unità immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale. Pertanto, in caso di contitolarità, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale solamente per un solo soggetto, l'esenzione si applica unicamente a quest'ultimo, mentre gli altri dovranno versare l'I.C.I. in base alla propria quota di possesso.
3. Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione nel corso dell'anno in altro fabbricato, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.
4. L'esenzione è estesa altresì alle pertinenze, nel numero e nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente art. 8.

Art. 10

I fabbricati assimilati all'abitazione principale - esenzione -

1. L'esenzione ICI spetta altresì:
 - alla ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, dei soci assegnatari;
 - agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER, nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità dell'ATER, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
2. Sono assimilate all'abitazione principale, ai sensi dell' art. 52 e dell'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:
 - a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito

di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione ;

b) Le unità immobiliari concesse gratuitamente ad uso abitativo dall'ascendente al discendente in linea retta di I° grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente), e a condizione che l'altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora;

c) Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. b) (ascendente - discendente) in linea retta di I° grado, purchè l'altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

4. Per le fattispecie sopra elencate l'avente diritto è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in relazione al quale si è verificato il presupposto, una apposita comunicazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti previsti.

Art. 11 **Esclusione dalla esenzione I.C.I.**

1. L'esenzione dall'ICI non opera per le seguenti fattispecie:

a) le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.;

b) le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

2. Per la fattispecie di cui alle citata lettera a) continua ad applicarsi la detrazione di imposta e l'aliquota ridotta, mentre per la fattispecie di cui alla lettera b), la detrazione di imposta nella misura stabilita con specifico atto deliberativo.

Art. 12 **Aliquota agevolata per interventi di risparmio energetico**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dalla L. 24.12.2007 n. 244, è stabilita l'aliquota agevolata ICI nella misura che viene individuata nella specifica deliberazione di determinazione di aliquote e detrazione di imposta, a favore dei seguenti soggetti:

a) soggetti passivi che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. Gli interventi consistono nella installazione di

pannelli solari, come definiti dall'art.1 comma 346 della Legge 27.12.2006 n. 296, e per i quali spetta la relativa detrazione di imposta sui redditi. I soggetti devono aver sostenuto

spese, nel corso dell'anno di imposta, - interventi atti a conseguire risparmio energetico- per una spesa minima pari a Euro a Euro 10.000 (diecimila). L'agevolazione ha durata triennale.

b) soggetti passivi che hanno installato impianti fotovoltaici, per i quali siano in possesso della tariffa incentivante e dell'eventuale premio abbinato all'uso efficiente dell'energia - incentivi conto energia - soggetto attuatore G.S.E. - (conto energia, introdotto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 28.7.2005). L'agevolazione ha durata quinquennale.

2. In ordine alla tipologia di intervento di cui alla lettera a) i soggetti interessati dovranno produrre entro il termine decadenziale del 31.12 di ogni anno, apposita comunicazione scritta, secondo il modello che verrà a tal fine predisposto dall'Ufficio ICI, contenente oltre alle generalità dei soggetti passivi e l'ubicazione degli immobili con i loro identificativi catastali, il tipo di intervento effettuato con l'impegno altresì a produrre, a richiesta dello stesso Ufficio, la documentazione ritenuta necessaria a comprovare il riconoscimento dell'aliquota agevolata.

3. In ordine agli interventi di cui alla lettera b) i soggetti interessati entro lo stesso termine decadenziale del 31.12 di ogni anno dovranno produrre apposita comunicazione, anch'essa secondo il modello che verrà predisposto dal medesimo ufficio corredata del relativo provvedimento di riconoscimento da parte del citato Soggetto Attuatore.

4. In caso di omissione o ritardo nella produzione dei documenti indicati nei commi 2 e 3, l'applicazione della aliquota agevolata non spetta per l'anno di imposta interessato.

Art. 13

Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

La esenzione di cui all'art. 7, lett. i) del D. Lgs. 504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi stessi anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art. 14

Riduzioni d'imposta

1. L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile , che determina, unitamente alla mancata utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,

fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettere c), d) e e) del D.Lgs. 06.06.2001, n. 378 (ex art. 31, comma 1, lettere c), d), e) della L. 05.08.1978 n. 457), ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e del Piano Regolatore Generale.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino o sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.

4. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

5. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica a carico del proprietario dell'immobile interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 04.01.68, n. 15 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato.

Titolo III Versamenti

Art. 15 Versamenti

1. L'imposta deve essere assolta autonomamente da ciascun soggetto passivo. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato, da parte del soggetto passivo, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi di tutti i soggetti passivi.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggior imposta, in sede di accertamento, o alla irrogazione di sanzioni saranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la quota di possesso.
4. Fatte salve le disposizioni normative statali in materia, la riscossione avviene mediante il Servizio Riscossione Tributi. E' consentito che il versamento I.C.I. in autotassazione o a seguito di accertamenti, previa adozione dei relativi atti, avvenga anche tramite sistema bancario o tramite mod. F24 o bollettino di conto corrente postale.

Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato nei seguenti modi:

Unica rata		Entro il 16 giugno
Due rate	Acconto	Entro il 16 giugno
	Saldo	Entro il 16 dicembre

Dove

Il versamento può essere effettuato:

- presso gli uffici postali e bancari
- presso gli sportelli dei concessionari
- presso le aziende di credito convenzionate con i concessionari

Il versamento deve essere effettuato:

- se l'imposta dovuta è maggiore di € 2,07

5. Il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, nei termini di scadenza di cui all'art. 10- comma 2- del D.Lg.vo 504/ 92, ad un Comune diverso se entro due anni dall'errore, viene data comunicazione al Servizio ICI e, nello stesso termine, il Comune che ha indebitamente incassato il tributo provvede all'accredito della relativa somma a favore del Comune di Lagonegro.

7. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Art.16

Importi minimi per versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore a Euro 2,07 (Euro due/07).

2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorchè comprensivo di sanzioni ed interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione delle sanzioni ai sensi rispettivamente degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva.

Art. 17
Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 18
Rateizzazione I.C.I.

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile I.C.I, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi I.C.I., intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Resta fermo che ai fini della ripartizione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di **€ 500,00** eventualmente comprensiva di interessi e sanzioni; ove la pretesa impositiva interessi più soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, la somma complessiva non può essere inferiore ad un importo di **€ 1.000,00**.
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
4. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 6 rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
5. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Art. 19
Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 2,07 a decorrere dall'anno di imposta 2009.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 20
**Rimborso dell'imposta per dichiarata
inedificabilità di aree**

1. Su richiesta dell'interessato è possibile disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Art. 21

Compensazione

1. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso I.C.I., non possono essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo I.C.I. in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti I.C.I. effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
3. Non è inoltre ammessa compensazione di somme versate per altri tributi locali.

Titolo IV

Controlli

Art. 22

Attività di controllo

1. Al fine di un potenziamento dell'attività di controllo, il Responsabile comunale competente in materia di I.C.I., cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nella misura determinata dalla Giunta e secondo ripartizioni fissate dalla stessa Giunta, è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.
4. Per la notifica degli atti di accertamento dell'ICI e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 e successive modificazioni, il Dirigente dell'ufficio competente, in seguito ad apposito corso di preparazione e qualificazione, appositamente organizzato dal comune, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti di ruolo dell'Ente o tra i dipendenti del soggetto a cui il Comune abbia affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nonchè tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate.

Art. 23
Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.
2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio.

Titolo V
Accertamento con adesione

Art. 24
Accertamento con adesione

Nell'esercizio della facoltà regolamentare di cui all'art. 59 co. 1 lett. m) del D.lgs n.446/1997, viene introdotto sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni e limitatamente alla presente imposta, l'istituto dell'accertamento con adesione, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 25
**Ambito di applicazione dell'istituto
dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per atti di accertamento. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
2. L'accertamento con adesione è limitata ai soli accertamenti sostanziali e presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cd. " di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando

attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio ed oneri di soccombenza di un eventuale ricorso.

4. In ogni caso resta fermo il potere dell'ufficio di annullare, in tutto e in parte, oppure revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 26

Attivazione del procedimento di definizione

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 27

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente e ad accertamento formato, prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:

- degli elementi identificativi dell'atto e della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento e l'indicazione del periodo d'imposta;
- del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune ai fini dell'attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa impositiva del Comune.

Art. 28

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale) di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni atto di imposizione notificato.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli del pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.

Art. 29

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale da parte del responsabile del tributo o suo delegato.

Art. 30

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile I.C.I. o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 31

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a eguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, qualora la somma dovuta superi gli importi di cui all'art. 10 comma 2, può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto. Entro lo stesso termine di 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza della prima rata in tal caso l'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Competente all'esame dell'istanza è il responsabile del tributo o suo delegato e qualora non ricorrano gravi ragioni, l'istanza viene accolta. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data dell'atto di adesione.

Art. 32 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità dell'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 33 **Riduzione delle sanzioni**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge fatte salve misure diverse fissate dalla normativa statale.

Art. 34 **Norme transitorie**

- 1) L'accertamento con adesione è applicabile con riferimento ai periodi di imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 3) Viene fatta salva ogni altra diversa disposizione normativa statale che modifichi il presente istituto come introdotto dal decreto legislativo n. 218/1997.

ART. 35 **Ravvedimento operoso**

E' applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, e dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta:

a) a **1/12** (8,33%) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **30 giorni** dalla data della sua commissione;

b) a **1/10** (10%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

c) a **1/12** (8,33%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **90 giorni**.

Per quanto riguarda gli errori contenuti nella dichiarazione Ici, quelli **formali**, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo o non incidono sulla

determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non sono più sanzionabili, ai sensi del comma 5-bis aggiunto all'art. 6 del D.Lgs. n. 472/97 dall'art. 7, lettera a) del comma 1 del D.Lgs. n. 32/2001.

Gli errori **sostanziali**, che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere corretti presentando una dichiarazione integrativa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo ovvero, quando non è dovuta la dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione degli errori, pagando la sanzione del 5% (1/10 del 50%) calcolata sulla differenza tra l'imposta versata e quella effettivamente dovuta, oltre gli interessi moratori.

Nelle seguenti tabelle sono riassunti i diversi casi di ravvedimento previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, esemplificati nella circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998.

Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo non superiore a 30 giorni

(articolo 13, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 472/97)

Infrazione	ravvedimento	scadenza
omesso, tardivo o carente versamento dell'acconto	<ul style="list-style-type: none"> • imposta o differenza d'imposta; • sanzione del 2,50% sull'ammontare dell'imposta, dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (in precedenza era del 3,75%); • interessi moratori sull'imposta al tasso legale del 3% dal 1.1.2008. 	16 luglio
omesso, tardivo o carente versamento del saldo		15 gennaio

Omesso, tardivo o insufficiente versamento dell'imposta con ritardo superiore a 30 giorni

(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)

Infrazione	ravvedimento	scadenza
omesso, tardivo o carente versamento dell'acconto	<ul style="list-style-type: none"> • imposta o differenza d'imposta; 	30 giugno anno successivo oppure 31 luglio anno successivo

e/o del saldo	<ul style="list-style-type: none"> • sanzione del 3% sull'ammontare dell'imposta; • interessi moratori sull'imposta al tasso legale del 3% dal 1.1.2008. 	se il contribuente trasmette la dichiarazione dei redditi in via telematica
---------------	--	---

Presentazione della dichiarazione rettificativa di precedente denuncia
(articolo 13, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 472/97)

Anno 2010	Anno 2009	Anno 2008
Presentazione della dichiarazione rettificativa	Presentazione della dichiarazione infedele	Modificazioni che hanno comportato la presentazione della dichiarazione ICI e un minor versamento di imposta

Ravvedimento:

- maggiore imposta dovuta;
- sanzione del 3% sulla maggiore imposta dovuta;
- interessi sull'imposta al tasso legale del 3% dal 1.1.2008.

La riconduzione a fedeltà (o minore fedeltà), mediante la fruizione del ravvedimento, esplica la sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n. 184/E del 13 luglio 1998).

La dichiarazione rettificativa va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione.

Presentazione della dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla scadenza
(articolo 13, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 472/97)

--	--

Presentazione della dichiarazione di variazione	Modificazioni che hanno determinato un diverso debito di imposta
Ravvedimento: <ul style="list-style-type: none"> • maggiore imposta dovuta; • sanzione del 8,33% sulla differenza d' imposta dovuta; • interessi sull'imposta al tasso legale del 3% . 	

Anche in quest'ultimo caso, per perfezionare il ravvedimento bisogna presentare al Comune, entro i novanta giorni, la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno d'imposta con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nello spazio riservato alle "Annotazioni" la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e specificandovi le parti della somma complessivamente versata, riguardanti l'imposta, gli interessi e la sanzione ridotta.

Calcolo degli interessi

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, che deve essere a seguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale (attualmente previsto nella misura annua del 3% dal 1° gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Gli interessi moratori vanno calcolati con la seguente formula:
somma dovuta x 3% x giorni di ritardo : 365

Esempio

Un contribuente deve regolarizzare l' ICI non pagata nell'anno 2008 ed esegue il pagamento in via di ravvedimento entro il 20 febbraio 2009:

Adempimenti	Importo	Adempimenti	Importo	Totali
acconto 2008	250,00	saldo 2008	265,00	515,00
sanzione del 3%	7,50	sanzione del 3%	7,95	15,45

interessi del 3%	* 5,12	interessi del 3%	* 1,44	6,56
Totali	262,62		274,39	**537,00

* ** L'importo totale da versare è stato arrotondato per difetto all'unità di euro (537,00).

Modalità di versamento I giorni di ritardo del versamento in acconto (dal 17/06/08 al 20/02/09) sono **249**, mentre quelli del versamento a saldo sono **66** (dal 17/12/08 al 20/02/09). Pertanto, gli interessi moratori sono così ripartiti:

acconto: $250,00 \times 3\% \times 249 : 365 = 5,12$
 saldo: $265,00 \times 3\% \times 66 : 365 = 1,44$

Tutti i versamenti relativi al ravvedimento operoso vanno effettuati sui bollettini Ici in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale ed il concessionario della riscossione, le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento".

Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per interessi e per sanzione.

Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale del **3% annuo** (con maturazione giorno per giorno, cioè lo **0,0082191%** per ogni giornata di ritardo).

Il pagamento delle somme dovute (tributo, sanzione, interessi di mora) può essere effettuato tramite il modello F24. Al comune va poi presentata la dichiarazione (nel caso di dichiarazione rettificativa o ritardata) con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate rispettivamente per imposta, per

interessi e per sanzione.

Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi possono essere versate cumulativamente anche presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando il bollettino, con caratteri in rosso, previsto per il pagamento dell'imposta.

Nel caso in cui il Comune si avvalga dei servizi accessori al sistema postale, il bollettino è invece di colore grigio chiaro.

Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del **ravvedimento**, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto).

Gli importi espressi in **euro** devono essere arrotondati al centesimo, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82) o per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41).

L'intero importo da versare (imposta + sanzione ridotta + interessi) va arrotondato all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.

Se ci si avvale del servizio postale, esso va indicato nella "Ricevuta di Versamento di Euro..." e nella "Ricevuta di Accredito di Euro...".

Titolo VI
Definizione agevolata I.C.I. ex commi 336 e 337
dell'art.1 della L. 30/12/2004 n. 311

Art. 37
Definizione agevolata

1. I soggetti passivi dell'I.C.I., in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, che provvedono a presentare agli uffici dell'Agenzia del Territorio, gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 Aprile 1994 n. 701, indicando altresì a pena di decadenza dell'agevolazione sotto specificata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004, possono usufruire dell'agevolazione I.C.I., versando l'imposta, senza interessi e sanzioni amministrative, come meglio sottoriportato.
2. L'importo da versare comprende tutte le annualità a partire dall'ultimo anno di accertamento, in base alle vigenti disposizioni normative per ogni singolo immobile oggetto di agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile, adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con esclusione, in entrambi i casi di sanzioni e interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione.
3. Soggetti interessati alla definizione agevolata sono anche i soggetti che, pur non avendo più la titolarità dell'immobile, hanno comunque posseduto in passato, ma nell'arco temporale degli anni interessati dall'accertamento, detto immobile con le stesse caratteristiche.

Art. 38

Adempimenti conseguenti

1. L'Ufficio I.C.I. verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, accerta le maggiori somme dovute con relative sanzioni ed interessi.
2. Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione di cui al presente titolo. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, l'Ufficio I.C.I. attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della L. 311/2004."
3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, i soggetti interessati che nelle annualità 2006, 2007 e 2008 non abbiano effettuato nei termini

precedentemente stabiliti gli adempimenti sopra indicati, potranno usufruire delle scadenze sopra riportate.

Titolo VII
Disposizioni finali

Art. 39
Entrata in vigore

Il presente regolamento, a mente dell'art. 52, co. 2, I° periodo, del D. Lgs. 446/97, entra in vigore il 01° gennaio 2010.